

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO COMUNALE ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA NON STATALI DI CHIAVARI – ATTO DI INDIRIZZO-

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la scuola dell' infanzia costituisce una tappa fondamentale nel percorso formativo dei bambini e svolge un importante ruolo di supporto alle famiglie;

RILEVATO che l' Amministrazione Comunale intende intervenire con un' azione di sostegno e valorizzazione sulla scuola per l' infanzia nel suo complesso, considerandone tutte le risorse sia pubbliche che private, in modo da creare un sistema formativo integrato misto basato sui principi di equita', in grado di fornire un intervento qualificato ed adeguato alle necessita' ed alle aspettative dei cittadini;

DATO ATTO che la vigente legislazione (Legge 10/03/2000, n. 62), nel dettare norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all' istruzione rileva con chiarezza che la scuola paritaria svolge un servizio pubblico, improntato ai principi costituzionali, ed e' aperta a tutti;

DATO ATTO che la Circolare n. 163, 15 Giugno 2000 del Ministero della Pubblica Istruzione indica tra i requisiti richiesti in relazione alle nuove norme di parita':

1. un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione e un Piano dell' Offerta Formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti;
2. la disponibilita' dei locali, arredi, attrezzature didattiche proprie del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;
3. l' attestazione della titolarita' della gestione e la pubblicita' del bilancio, comunque accessibile a chiunque ne abbia interesse;
4. l' istituzione ed il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;
5. l' accettazione, l' inserimento e l' integrazione di alunni con handicap o in condizioni di svantaggio;
6. l' assunzione di personale docente con titolo di abilitazione;
7. il rispetto dei contratti collettivi nazionali per tutto il personale dipendente;
8. la scuola e' aperta a tutti i bambini in eta' prevista dalla legge;
9. nel rispetto del POF e del Progetto Educativo e delle finalita' statuarie proprie dell' Ente, e' riconosciuta alle educatrici l' autonomia didattica nei termini previsti dai vigenti CCNL;
10. il rapporto di lavoro tra l' Amministrazione della Scuola per l' Infanzia ed il personale dipendente e' disciplinato dai vigenti CCNL di categoria ed il trattamento economico-giuridico e' quello risultante dai medesimi;

CONSTATATO che la Legge Regionale 8 Giugno 2006, n. 15 assegna ai Comuni le funzioni amministrative concernenti gli interventi in materia di diritto allo studio in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche e Formative, nell' ambito delle rispettive competenze (Art. 5).

DATO ATTO che la suddetta legge promuove la stipula di convenzioni tra Enti locali e Scuole Paritarie dell' Infanzia per incrementare l' offerta educativa sul territorio e facilitare la possibilita' di accesso (Art. 10)

CONSTATATO che nel Comune di Chiavari l' offerta formativa per fascia d' eta' 3-6 anni e' costituita da n. 3 Scuole dell' Infanzia Statali, n. 1 Scuola dell' Infanzia Comunale e n. 5 Scuole dell' Infanzia private paritarie che accolgono circa il 40% dei bambini utenti;

DATO ATTO che le scuole dell' infanzia private paritarie hanno richiesto all' Amministrazione Comunale un intervento per poter mantenere il servizio finora svolto;

RITENUTO opportuno ed indifferibile un collegamento delle scuole dell' infanzia non Statali con l' Ente Locale nella collaborazione e nel rispetto dell' autonomia delle singole realta' educative per meglio garantire standards di qualita' minimi per tutte le scuole convenzionate promuovendo al meglio il diritto allo studio e l' assistenza scolastica;

VISTA la legge nazionale 18 Marzo 1968 n. 444 " Ordinamento delle Scuola Materna";

VISTA la Legge Regionale 8.06.2006 n. 15 "Norme ed interventi in materia di diritto all' istruzione e alla formazione";

VISTA la Legge Regionale 12.04.1994 n. 19 "Norme per la prevenzione, la riabilitazione e l' integrazione sociale dei portatori di handicap";

VISTO il T.U. 267/2000

DELIBERA

1. Di formulare all' organo esecutivo ed alla Dirigenza Comunale apposito atto di indirizzo ai fini della concessione di contributo comunale alle Scuole dell' Infanzia non Statali di Chiavari riconosciute paritarie stabilendosi in proposito quanto segue:
 - a. L' Ente gestore della Scuola per l' Infanzia stabilisce le quote di frequenza a carico degli utenti e provvede alla relativa riscossione da parte delle famiglie;
 - b. Il Comune corrisponde un contributo annuo del valore di € 55.000,00 (cinquantacinquemila) per i bambini iscritti che abbiano frequentato la Scuola dell' Infanzia almeno sei mesi, anche se non consecutivi, nell' anno scolastico di riferimento, nell' ambito delle disponibilita' finanziarie allocate nel competente capitolo di bilancio dell' esercizio di riferimento. Le iscrizioni dovranno essere comprovate da una dichiarazione dei genitori e notificate a cura degli Enti gestori alla Civica

Amministrazione. Il contributo del Comune alla Scuola dell' Infanzia non statale non assorbe gli interventi differenziati dell' Amministrazione Regionale e Comunale in favore di bambini che vivono in disagiate situazioni economiche e costituisce un' integrazione delle quote di cui al punto 1.a.

Il versamento del contributo avverrà in due rate posticipate da erogare entro i mesi di Dicembre e Luglio. La prima rata pari al 50% del contributo annuo, verrà liquidata sulla scorta della presentazione degli elenchi degli iscritti, la seconda, a saldo sulla base degli elenchi delle frequenze, trasmessi dagli Enti interessati. Il contributo non dovrà essere superiore al disavanzo di bilancio dell' Ente gestore dell' ultimo esercizio finanziario chiuso.

- c.** Il numero degli alunni che possono essere iscritti in ogni sezione e' quello stabilito dalla normativa statale vigente. Vengono accettati tutti i bambini senza discriminazione di sesso, razza, etnia, cultura, religione, favorendo in particolare, l' inserimento di bambini in condizioni di svantaggio socio-economico-culturale ivi compresi, i portatori di handicap. Il Comune corrisponde nel mese di Luglio di ciascun anno – con decorrenza dall' anno scolastico 2008/2009 – un contributo annuo complessivo di € 20.000,00= (ventimila) sulla base del numero dei frequentanti Il servizio di refezione e' a carico dell' Ente gestore e sara' effettuato in conformita' alle leggi vigenti e alle norme dietetiche;
- d.** E' compito dell' Ente gestore provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell' immobile, alle spese di gestione, alla dotazione e alla manutenzione dei mobili, delle attrezzature igienico-sanitario, del materiale didattico occorrenti per le attivita' educative, nonche' alla provvista di quant' altro necessario al funzionamento della scuola;
- e.** Ogni anno la Scuola dell' Infanzia presentera' all' Amministrazione Comunale il Bilancio preventivo ed il consuntivo, nonche' una relazione sull'attivita' didattica svolta, con particolare riferimento all' adozione degli " orientamenti educativi", sul rispetto e sull' applicazione del contratto di lavoro per il personale, sull' attivita' di aggiornamento degli insegnanti e sull' impiego del contributo comunale in applicazione del presente atto;
- f.** Eventuali richieste della Scuola dell' Infanzia convenzionata per interventi di carattere straordinario, debitamente discusse e valutate, saranno oggetto di apposite deliberazioni da parte dell' Amministrazione Comunale;

2. di dare atto che il presente provvedimento non necessita dell' espressione di parere di regolarita' tecnica e del parere di regolarita' contabile, trattandosi di atto di indirizzo politico-amministrativo;

3. di dar mandato alla Giunta Comunale e al Dirigente del Settore 6° - Politiche per la Persona di stipulare la conseguente convenzione tra il Comune di Chiavari e ciascuna Scuola dell' Infanzia non statale cittadina per gli anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010 e 2010/2011.